



# *COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE*

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI  
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (D.A.T.) PER LA RACCOLTA E LA  
CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI CITTADINI RESIDENTI.**

## INDICE

ART. 1 – Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (D.A.T.) - Finalità.....	3
ART. 2 – Definizioni.....	3
ART. 3 – Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario – D.A.T.....	4
ART. 4 – Caratteristiche del Registro.....	4
ART. 5 – Soggetti legittimati.....	5
ART. 6 – Istituzione e contenuti del registro.....	5
ART. 7 – Modalità di registrazione e di deposito.....	6
ART. 8 – Revoca, modifica, estinzione e rinnovo dell’iscrizione.....	6
ART. 9 – Modalità di accesso al registro.....	7
ART. 10 – Comunicazione e informazione.....	7
ART. 11 – Norme finali.....	7

## **ART. 1 – Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (D.A.T.) - Finalità.**

Il Comune di San Martino Canavese, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche nella fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il registro per la raccolta delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento denominato, nel prosieguo, REGISTRO D.A.T.

## **ART. 2 – Definizioni**

Ai fini del presente disciplinare si intende:

- *Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario – D.A.T.:* documento contenente le dichiarazioni, previste dalla legge, rese da una persona residente nel Comune di San Martino Canavese per esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;
- *Dichiarazione sostitutiva relativa all'avvenuto deposito di una D.A.T. presso terzi:* documento contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'avvenuta redazione e deposito di una D.A.T. presso altri soggetti previsti dalla legge;
- *Dichiarante:* persona, residente a San Martino Canavese, che renda per sé la dichiarazione D.A.T., a condizione che:
  - abbia compiuto il diciottesimo anno di età;
  - abbia la capacità giuridica e non sia sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della capacità di agire;
- *Fiduciario:* la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti.

Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.

L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto successivo, che è allegato alle D.A.T..

Al fiduciario è rilasciata una copia delle D.A.T..

Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente

- *Registro delle D.A.T.:* il registro contenente la registrazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa dal dichiarante relativa alle proprie D.A.T..
- *Funzionario ricevente:* funzionario comunale, in possesso di delega di Ufficiale di Stato Civile, incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro.

Il funzionario ricevente rilascerà al dichiarante l'attestazione relativa alla presentazione della dichiarazione di avvenuta consegna della D.A.T.

Il funzionario ricevente non conosce il contenuto della D.A.T. che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti né della completa e corretta compilazione della stessa che, nel caso di deposito presso il comune, va consegnata chiusa, sigillata e sottoscritta all'esterno dal Dichiarante e, se nominato contestualmente, dal Fiduciario.

### **ART. 3 – Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario – D.A.T.**

Le D.A.T. devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile, che provvede all'annotazione nell'apposito registro.

Le D.A.T. sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa, fatte salve le norme pro-tempore vigenti.

Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Il Comune di San Martino Canavese non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nella *Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - D.A.T.* e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario.

### **ART. 4 – Caratteristiche del Registro**

Il registro è riservato alle persone residenti nel Comune di San Martino Canavese ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutte le cittadine e di tutti i cittadini che:

a) consegnino copia della D.A.T. in "busta chiusa", sigillata sui lembi di chiusura, al fine di garantirne la riservatezza del contenuto, redatta secondo le modalità previste dalla legge, contenente l'indicazione del Fiduciario,

oppure

b) consegnino una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ad altro depositario previsto dalla legge, allo scopo di garantire, secondo i casi, la conoscenza dell'esistenza di una D.A.T. ed il luogo di effettivo deposito;

L'ufficiale dello stato civile non potrà né leggere né disigillare i plichi a lui consegnati o presso di lui depositati.

Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro.

La registrazione avviene in ordine cronologico di presentazione al Comune della dichiarazione.

La dichiarazione può essere consegnata all'ufficio di stato civile direttamente dal cittadino che le ha sottoscritte oppure essere trasmessa direttamente dal notaio che ha rogato la *Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario – D.A.T.*.

Il deposito della D.A.T. deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto sul modello allegato o similare, che permetta, senza dover consultare la D.A.T. l'individuazione del depositante e del fiduciario.

L'ufficiale di stato civile incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti di cui sopra una attestazione riportante il numero progressivo di registrazione attribuito alla dichiarazione.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione.

## **ART. 5 – Soggetti legittimati**

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, residente in San Martino Canavese, può depositare la propria D.A.T. presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune.

Il Fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nella D.A.T. e che può conoscerne il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione della volontà del Dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire ove lo stesso si trovi nell'incapacità di intendere e di volere.

Il Fiduciario individuato rappresenta l'interessato nei confronti dei medici e delle strutture sanitarie, informandoli dell'esistenza della D.A.T.

Il Fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto che è comunicato al disponente e, se del caso, all'Ufficio di Stato civile presso cui è depositata la D.A.T..

## **ART. 6 – Istituzione e contenuti del registro**

Il deposito della "busta chiusa" contenente la D.A.T. o della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente art.4 saranno oggetto di apposita istanza (dichiarazione sostitutiva) data dal Dichiarante e dal Fiduciario.

Qualora la D.A.T. sia redatta da un notaio, il Comune di San Martino Canavese si impegna a ricevere e annotare nel registro le dichiarazioni trasmesse direttamente dal rogante.

La predetta istanza avrà una data e numero progressivo che saranno annotati sul Registro e sulla busta o sulla dichiarazione sostitutiva.

L'iscrizione nel Registro D.A.T. è completamente gratuita, fatte salve le norme pro-tempore vigenti circa l'assoggettamento all'imposta di bollo.

Le richieste di deposito della “busta chiusa” o della dichiarazione sostitutiva devono essere presentate all’Ufficio di Stato Civile.

## **ART. 7 – Modalità di registrazione e di deposito**

Le modalità di raccolta, conservazione e, più in generale, qualsiasi trattamento delle dichiarazioni D.A.T. e del registro dovranno salvaguardare la riservatezza e la privacy dei dichiaranti.

Il Registro deve riportare la Data ed il numero progressivo delle dichiarazioni di deposito della D.A.T., l’elenco dei soggetti dichiaranti e relativi fiduciari.

Sul registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito del documento e gli estremi delle cancellazioni.

L’Ufficio di Stato Civile, incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro, rilascerà al Dichiarante e al Fiduciario l’attestazione dell’avvenuto deposito della D.A.T., riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro, unitamente ad una copia del presente Regolamento.

Nella ricevuta rilasciata sarà riportato che: “il funzionario incaricato non conosce il contenuto della D.A.T., che è un atto strettamente personale, e non risponde pertanto dei contenuti della dichiarazione stessa”.

La “busta chiusa” o la “dichiarazione sostitutiva” dopo essere state registrate saranno introdotte a cura del Funzionario ricevente in una seconda busta sigillata ermeticamente in presenza degli interessati e da questi sottoscritta unitamente al funzionario.

Le buste, che riporteranno all’esterno nome e cognome dell’interessato, numero e data del deposito, saranno conservate dall’Ufficio di Stato Civile in armadio chiuso a chiave.

## **ART. 8 – Revoca, modifica, estinzione e rinnovo dell’iscrizione**

Al venir meno dell’iscrizione anagrafica nel Comune di San Martino Canavese per trasferimento in altro comune italiano, il Comune di San Martino Canavese segnalerà al comune di nuova iscrizione anagrafica l’esistenza della D.A.T depositata presso l’Ufficio di Stato Civile.

La D.A.T. non può essere trasferita ad altro comune o ente, se non su esplicita richiesta del dichiarante, del fiduciario o di terzi previsti dalla legge.

L’Ufficio di Stato Civile registrerà anche le comunicazioni di esistenza di una D.A.T. eventualmente ricevute da altri comuni a seguito dell’iscrizione anagrafica in San Martino Canavese.

L’iscrizione al Registro potrà essere revocata o modificata dal Dichiarante in qualunque momento.

Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa consegnata ed all'eventuale rinnovo di una nuova iscrizione al Registro, seguendo la stessa procedura iniziale.

Eventuali revoche o modifiche dell'iscrizione, rese in forma diverse dalle modalità previste dal presente regolamento o a soggetti diversi e non comunicate formalmente al Comune, esimono l'Ente da ogni responsabilità al riguardo.

Il Comune non assume alcun obbligo di ricerca o comunicazione ai Fiduciari se non quelli eventualmente previsti dalla legge e dal presente regolamento.

## **ART. 9 – Modalità di accesso al registro**

Il registro non è pubblico.

Possono prendere visione delle informazioni contenute nel registro, il dichiarante, e se indicati dal dichiarante nell'atto dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati, oltre che a tutti i soggetti pubblici o privati autorizzati per legge ad intervenire o gestire il procedimento.

Per ottenere l'accesso al Registro il richiedente, previa identificazione, dovrà indicare i dati identificativi registrati nell'apposita sezione del Registro D.A.T..

La richiesta di accesso al Registro sarà esente da qualsiasi onere per il richiedente, fatte salve le norme pro-tempore vigenti circa l'assoggettamento all'imposta di bollo.

## **ART. 10 – Comunicazione e informazione**

Il Comune fornisce la più ampia informazione ai cittadini sull'istituzione del servizio e sulle modalità di fruizione dello stesso sul sito web e attraverso tutti gli strumenti di comunicazione a sua disposizione.

## **ART. 11 – Norme finali**

Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.